

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per l'ambiente, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo delegato 5 febbraio 1997, n. 22, recante « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » è entrato in vigore per riformare organicamente la precedente legislazione in materia recependo gli indirizzi comunitari e razionalizzando procedure, adempimenti, competenze e sistema sanzionatorio, ponendosi, come recita l'articolo 1, come provvedimento avente natura di « principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione » e di « riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome »;

lo stesso provvedimento ha inteso introdurre una concezione nuova della tutela ambientale, basata su uno sviluppo sostenibile e compatibile, e con attenzione prevalente all'aspetto sostanziale delle relative problematiche ed alla semplificazione della disciplina del settore;

i suddetti principi tuttavia rischiano di restare nell'ambito delle mere dichiarazioni di intenti, senza apporto concreto di reali innovazioni rispetto alla disciplina previgente, ed esasperandone anzi i difetti di scarsa chiarezza e trasparenza e di eccessiva burocratizzazione degli oneri ed adempimenti previsti per gli operatori del settore;

gli stessi operatori lamentano ad esempio la recente modifica del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad opera del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha tra l'altro introdotto l'obbligo di vidimazione dei documenti per il trasporto dei rifiuti, creando un addizio-

nale balzello burocratico di per sé oneroso, e dalle conseguenze altamente pregiudizievoli per l'impatto nell'assetto esistente; infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo il giorno stesso della pubblicazione del decreto e quindi in modo improvviso ed inatteso, a livello teorico si sono determinate interpretazioni contrastanti sull'istituto ed il termine di entrata in vigore, e nella realtà pratica manca chiarezza su cosa debba essere vidimato (non esistono infatti formulari predisposti), molti uffici del registro sono stati colti alla sprovvista ed hanno rifiutato la vidimazione, o hanno preteso il pagamento della stessa (a fronte della gratuità prevista dal decreto n. 389 del 1997); le imprese di smaltimento invece si sono ovviamente rifiutate di trattare rifiuti non accompagnati da documentazione vidimata;

a prescindere dal citato esempio di improvvisazione burocratica, il decreto n. 22 del 1997, nonostante i lodevoli intenti, in concreto determina numerose difficoltà in fase applicativa;

tra queste, vi è la difficoltà a comprendere pienamente la portata di tutta la disciplina e delle singole previsioni, nonostante il termine breve di entrata in vigore (a prescindere dai 15 giorni dalla pubblicazione, occorre considerare che gli operatori spesso ricevono le *Gazzette Ufficiali* con un certo ritardo, che ovviamente abbrevia il termine di conoscibilità ed adattamento); peraltro, i numerosissimi obblighi ed adempimenti di carattere formale, non solo lasciano immutato lo spirito burocratico della precedente disciplina, ma risultano tutti sanzionati significativamente, il che crea notevole pressione in capo agli operatori costretti ad adattarsi in termini brevi; all'uopo, va notata la completa assenza di disposizioni transitorie che consentano un passaggio armonioso dalle regole precedenti a quelle recenti; manca inoltre una chiara definizione di quali obblighi competano a quali soggetti coinvolti, ed in quali termini;

nonostante la disciplina complessa, il decreto n. 22 del 1997 non prevede dispo-

sizioni di raccordo e coordinamento con le numerose altre norme che regolano autonomamente particolari categorie di rifiuti, quali gli oli usati, i rifiuti di origine animale, i fertilizzanti, per cui non risulta chiara la classificazione di tali categorie nell'ambito del decreto n. 22 del 1997, né il rapporto del decreto con le altre norme e categorie, il che aumenta l'incertezza;

il decreto n. 22 del 1997 si limita a distinguere i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi in base alla ricomprensione in appositi elenchi, e con la individuazione di separati obblighi ed oneri; nulla tuttavia è detto circa i criteri generali per l'attribuzione corretta dei codici che consentono la classificazione dei rifiuti in detti elenchi; la necessità per gli operatori di provvedere autonomamente e discrezionalmente genera possibilità di errore ed ulteriore incertezza;

l'attuazione del decreto n. 22 del 1997 è demandata ad oltre settanta decreti e regolamenti, di cui solo due sono stati formalmente emanati, mentre mancano tutti quelli essenziali alla comprensione ed alla concreta attuazione; inoltre, anche alla luce di tale mancanza, risulta obiettivamente squilibrato il severo ed articolato sistema sanzionatorio, che pur depenalizzando, prevede sanzioni pecuniarie elevatissime per la violazione di obblighi meramente tecnici e formali;

mancono inoltre disposizioni di coordinamento con le leggi in materia di aggiudicazione e gare di appalto, che scongiurino abusi nell'ambito della materia specifica, come nel caso degli appalti comunali per lo smaltimento, in cui si presentano concorrenti unici che, non contrastati da alcun concorrente in virtù di cartelli di fatto ed accordi commerciali di segmentazione del territorio, propongono corrispettivi assai superiori alle basi d'asta sostenibili dai comuni costringendo questi a mandare deserte le gare; in tale ambito, gioverebbero dei rilievi integrativi suggeriti dal coordinamento con l'autorità garante della concorrenza e del mercato;

molti di questi problemi sono stati avvertiti, ma nessuno è stato risolto dal citato decreto di modifica n. 389 del 1997, che si è risolto in una mera proroga dei termini;

lo stesso ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in una nota articolata del 21 novembre 1997, evidenzia come occorre « intervenire a chiarimento e rilettura ragionata della realtà che il decreto legislativo n. 22 del 1997 si proponeva di regolare. Il primo periodo applicativo aveva evidenziato più di un problema e notevolissime distorsioni ed interpretazioni soprattutto da parte degli organi di controllo assolutamente incapaci di coordinarsi fra loro (anche a causa della assoluta mancanza di qualsiasi norma interpretativa fornita dalle autorità centrali)... » ciò rende evidente come non bastino modiche isolate e puntuali, ma occorra probabilmente una organica revisione dell'intera materia -:

se condividano il rilievo delle numerose problematiche ed incertezze e siano a conoscenza della nota del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che in gran parte sancisce formalmente tale rilievo;

se ritengano di affrontare la questione in seno al Consiglio dei ministri, ragionando organicamente sulle questioni nevralgiche dell'intera materia;

se non occorran interventi incisivi per correggere le distorsioni determinate involontariamente da un provvedimento che doveva rappresentare una riforma onnicomprensiva ed innovativa avente rango di principi dello Stato, e per attuare con reale efficacia i lodevoli intenti di innovazione, razionalizzazione e semplificazione della materia espressi dal decreto n. 22 del 1997, in attuazione delle direttive comunitarie.

(2-00873)

« Saonara ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

nei primi anni Novanta la provincia di Foggia ha ospitato una delle più clamorose manifestazioni di corruzione e di pratica tangenzialità, legata alla realizzazione delle opere di disinquinamento del golfo di Manfredonia e dei cosiddetti nastri « d'oro » trasportatori nell'omonimo porto, con il coinvolgimento diretto di eminenti figure del mondo politico nazionale e di imprenditori del settore;

a distanza di oltre quattro anni, il relativo *iter* processuale a carico dei presunti responsabili segna incredibilmente il passo in assenza di plausibili motivazioni;

la vicenda ha, negli ultimi anni, registrato un'inspiegabile apatia dell'azione giudiziaria riferibile al tribunale e alla procura della Repubblica di Foggia, in relazione alla gravità dei fatti e in forte contrasto con le solerti azioni promosse, e ancora in corso, da parte di co-imputati nel processo, nei confronti dei magistrati all'epoca responsabili dell'inchiesta;

dal mese di dicembre, la presidenza del tribunale di Foggia è retta *pro tempore* dal presidente del tribunale di Lucera e il procuratore capo di Foggia lascerà l'incarico, per limiti di età, nel mese di maggio 1998;

ci sono fondati rischi che i tempi previsti per il completamento dell'*iter* giudiziario di questa vicenda comportino una generalizzata prescrizione per i reati maggiori -:

quali urgenti e improrogabili iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere per restituire efficienza ed efficacia all'attività giudiziaria della procura della Repubblica e del tribunale di Foggia, con particolare riferimento alla vicenda giudiziaria segnalata e alla prossima vacanza nel ruolo di procuratore capo;

quali opportune misure di propria competenza ritenga di poter adottare onde evitare che, per decorrenza dei termini,

possano cadere in prescrizione reati di particolare gravità, con il rischio che rimanga senza risposta una diffusa richiesta di chiarezza e di giustizia in merito ad una vicenda che ha profondamente segnato la vita politica, istituzionale ed economica della provincia di Foggia e del paese.

(2-00874) « Di Capua, Di Fonzo, Di Stasi, Bielli, De Biasio Calimani, Veltri ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

la Commissione per le pari opportunità ha svolto finora un ruolo fondamentale per la valorizzazione del ruolo della donna;

la Commissione ha rappresentato un luogo di incontro di diverse sensibilità culturali e politiche, anche se non tutte le espressioni sono state finora rappresentate -:

se corrisponda al vero che il Governo stia per varare un progetto di riforma che prevede la cancellazione della Commissione stessa, sopprimendo un luogo di confronto, di proposta e di crescita di sensibilità diverse, volte alla valorizzazione sociale della donna;

se tale orientamento non finisca per ricondurre esclusivamente al Governo, in una visione di parte, centralistica e totalizzante, una complessa problematica che appartiene indistintamente sia alla maggioranza che alla opposizione, mentre dovrebbe dar voce a ciò che la società esprime nelle innumerevoli associazioni e presenze istituzionali che costituiscono una ricchezza per la crescita dell'intera società, promuovendo azioni positive per la piena valorizzazione della donna in ogni ambito.

(2-00875) « Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Tassone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché al ripristino delle aree di esondazione delle regioni colpite dalla tragica alluvione del dicembre 1994, la legge n. 22 del 21 gennaio 1995 prevede che l'Autorità di Bacino del fiume Po approvi un piano stralcio sulla base delle proposte degli enti locali interessati;

sembrerebbe imminente l'adozione da parte del Governo del decreto di approvazione del suddetto Piano Stralcio delle fasce fluviali del Po;

il coinvolgimento degli enti locali, in particolare delle province, in alcune situazioni non è stato realizzato;

nelle zone golenali delle arterie fluviali (Po in particolare, ma in genere tutti i fiumi affluenti e defluenti) sono presenti attività produttive agricole, artigianali e industriali,

dette attività agricole hanno garantito per secoli la presenza umana nelle zone golenali, la loro pulizia, difesa e vigilanza, permettendo alle acque, durante le esondazioni, di avere il necessario sfogo evitando il verificarsi di tragedie;

la federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi ha presentato l'11 giugno 1996 delle osservazioni alla proposta di Piano Stralcio tese a garantire la presenza agricola nelle aree golenali;

dalle anticipazioni della stampa risulterebbe che il Piano Stralcio, all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri per le definitiva approvazione, vieterebbe le coltivazioni agricole e boschive nei terreni compresi fra gli argini maestri del fiume Po, oltre a prevedere la soppressione delle strutture rurali presenti, insieme agli insediamenti residenziali e di altra natura;

mentre risulta possibile la ricollocazione delle attività non agricole, è impossibile ricollocare altrove quelle agricole, ciò che determinerebbe conseguenti danni economici e sociali per centinaia di aziende agricole destinate di fatto alla chiusura —:

se corrisponda al vero il fatto che con il Piano Stralcio delle aree fluviali verrebbe di fatto impedita ogni attività agricola;

se non ritenga che un'efficace politica ambientale debba assolutamente mirare a risolvere il problema a monte, favorendo in montagna la presenza dell'uomo coltivatore, che ha sempre garantito la pulizia e la cura dei boschi e quindi un flusso ordinato delle acque a valle, piuttosto che intervenire così drasticamente a valle vietando l'attività agricola nelle zone golenali;

se, qualora il contenuto del Piano stralcio fosse realmente quello anticipato, non ritenga opportuno rinviare alle istituzioni competenti il Piano per una sua più realistica valutazione.

(2-00876) « Volontè, Delfino Teresio, Panetta, Marinacci ».

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

nello schema di decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunità in attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, al titolo III, articolo 4, si conferiscono alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia « formazione professionale » e, all'articolo 5 si trasferiscono alle regioni tutte le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli concernenti l'istruzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento. Pertanto gli stessi istituti assumono la qualifica di enti regionali;

l'ipotesi di regionalizzazione riguarda esclusivamente il primo triennio degli istituti d'arte —:

se la proposta avanzata dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sia stata concertata con il Ministro della pubblica istruzione e formulata acquisendo il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche in considerazione del prossimo avvio della riforma di tutta l'istruzione secondaria;

se, relativamente agli istituti statali d'arte, non sia ravvisabile una evidente incostituzionalità, in quanto il citato articolo 118 fa espresso riferimento all'istruzione artigianale, per la quale non sono competenti gli istituti statali d'arte, che da sempre sono preposti dalla formazione superiore dell'insegnamento dell'arte applicata;

se tale proposta possa essere giustificata dall'assurda motivazione inserita nella relazione preliminare elaborata dagli esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: « è opportuno fin da adesso precisare che da tale scelta (regionalizzazione degli istituti professionali) vengono coinvolti anche gli istituti d'arte statali. L'accostamento dei due istituti si giustifica per il carattere fondamentalmente omogeneo della « missione » loro affidata (tipo di preparazione loro affidata, possibilità per entrambi di organizzare corsi di istruzione secondaria superiore) e della disciplina giuridica che li riguarda », non tenendo in alcun conto la diversa evoluzione storica che gli istituti professionali e d'arte hanno avuto, specialmente negli ultimi quindici-venti anni;

se, alla vigilia del riordino dei cicli e della stessa istruzione artistica (riordino strettamente connesso con la riforma *in itinere* delle accademie e dei conservatori di musica) si possa prescindere dal considerare quanto è stato fatto in questi anni con sperimentazioni autonome e assistite dallo stesso ministero della pubblica istruzione, volte tutte a superare l'attuale anacronistico perdurare della divisione in triennio e biennio di sperimentazione,

nonché la presenza al termine del triennio, di un esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di maestro d'arte, diploma assolutamente inutilizzabile sia ai fini del proseguimento degli studi universitari, che dell'inserimento nel mondo dell'arte o del lavoro;

se non intendano rivedere o meglio provvedere ad eliminare le disposizioni degli articoli 4 e 5 — titolo III — nello schema di decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunità adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, per non penalizzare gravemente un settore già fortemente segnato da interventi e riforme settoriali intervenute dopo la riforma « Gentile » e per realizzare una valida ed unitaria riforma della scuola secondaria all'interno della riforma dei cicli scolastici.

(2-00877)

« Burani Procaccini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

il contratto dell'area della dirigenza e delle relative tipologie professionali degli Enti di ricerca e sperimentazione, concordato con le confederazioni sindacali e con le organizzazioni sindacali di categoria il 16 ottobre 1997 e la cui approvazione è stata autorizzata dal Governo in data 20 novembre 1997, non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti —:

se tale ritardo sia da imputare all'applicazione delle nuove procedure in materia di contrattazione collettiva introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997;

se tali nuove procedure siano applicabili ad un accordo raggiunto in data antecedente alla emanazione del decreto n. 396;

perché, posto che si vogliano adottare dette procedure, non siano stati nominati

ancora i tre esperti di cui all'articolo 4 del decreto citato, nonostante che la Corte dei conti abbia rinviato il contratto alla funzione pubblica in data 5 dicembre 1997;

quali iniziative di competenza del Governo si intendano prendere per pervenire ad una rapida applicazione dell'unico contratto nazionale tuttora non rinnovato (e già scaduto il 31 dicembre 1997!), mentre in tutti gli altri comparti, che hanno da tempo usufruito dei rinnovi per i bienni 1994-1995 e 1996-1997, si è aperta la trattazione per il 1998-1999.

(2-00878)

« Scalia ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

si pongono particolarissimi problemi per i luoghi, al di fuori di Roma e del Lazio, che saranno investiti da straordinari flussi di pellegrini per il grande Giubileo del 2000 ed anche verosimilmente negli anni successivi;

Assisi primeggia tra tali luoghi, con un previsto numero di visitatori di 14-15 milioni di pellegrini in un solo anno, numero quasi certamente sottostimato, mentre altre situazioni salienti si profilano, come quelle dei luoghi dei « grandi Santi », come Cascia per Santa Rita, e Norcia per San Benedetto;

sfortunata coincidenza vuole che siffatti territori siano, in molti casi, proprio quelli funestati dai terremoti del 1997, di talché l'opera di ricostruzione si sovrappone a quella dell'apprestamento delle opere necessarie e sufficienti per l'accoglienza efficiente e decorosa (quali strade principali di collegamento, parcheggi, riqualificazione di vie e piazze lungo i percorsi giubileari, accesso alle basiliche e ai santuari, beni culturali connessi, servizi, realizzazione di spazi per eventi e supporto recettivo, strutture della ricezione in genere);

si profilano seri ritardi nell'attivazione dei finanziamenti in base alla legge n. 270 del 1997, e per l'ottemperanza della disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, mentre gli interventi devono compiersi in tempi assai stretti se si vuole che essi vengano realmente completati entro l'ottobre 1999 —:

se condividano le esigenze e le preoccupazioni sopra rappresentate e pertanto se non ritengano di adottare misure e disposizioni di eccezionale abbreviazione delle procedure, per Assisi, per la Valnerina e per i territori che ad esse danno accesso ovvero le collegano a Roma;

se intendano adoperarsi, anche in deroga a normative generali vigenti, accompagnandole contestualmente con snelli ed autorevoli organi e meccanismi di controllo sulla trasparenza, affinché siano conciliati e garantiti gli obiettivi della correttezza giuridica e tecnica degli interventi, la loro velocizzazione per rispettare i tempi assolutamente non dilatabili la contestualità necessaria tra opere finalizzate alla scadenza giubileare e la ricostruzione nelle aree terremotate.

(2-00879)

« Benedetti Valentini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il 9 gennaio 1998 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo in materia di ridefinizione dell'attuale disciplina sulla distribuzione dei carburanti;

tale decreto, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica, è stato approvato sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997;

l'articolo 10 del suddetto decreto, recante disposizione per l'impiego dei serbatoi Gpl, ha suscitato enormi preoccupa-

zioni in tutte le associazioni del settore, che hanno già fatto presente che l'applicazione dello stesso comporterà gravi ripercussioni in termini occupazionali, nessun vantaggio per gli utenti, nonché gravi rischi per la sicurezza vista l'attribuzione frazionata della responsabilità;

la stessa Commissione parlamentare per la riforma amministrativa aveva suggerito uno stralcio, e comunque alcune modifiche che erano state concordate in più incontri con le associazioni di categoria;

la stessa Autorità garante della concorrenza, che aveva condotto un'indagine conoscitiva sulle condizioni concorrenziali del mercato Gpl, non aveva ritenuto in alcun modo restrittivo della concorrenza, né tantomeno pregiudiziale nei confronti degli utenti, l'uso generalizzato di inserire nei contratti di fornitura e di messa a disposizione dei serbatoi il vincolo di acquisto esclusivo di Gpl;

a conferma di ciò il mercato si è enormemente sviluppato e nuovi concorrenti sono scesi in campo, permettendo così agli utenti di usufruire di un più ampio ventaglio di offerte;

nell'attuale realtà l'industria del settore era riuscita, tenuto conto del carico

fiscale, ad applicare dei prezzi tra i più bassi tra quelli praticati nei paesi dell'Unione europea;

risultano incomprensibili le motivazioni per le quali si è utilizzata una delega conferita al Governo, in base all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 che ha per oggetto la razionalizzazione e il riordino dei procedimenti amministrativi, per intervenire in un campo, quello dell'impiego dei serbatoi Gpl, in cui vigono rapporti tra soggetti privati in regime di libero mercato e di autonomia contrattuale -:

se non intendano, urgentemente, rivedere la propria posizione in materia prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'articolo 10 dal decreto legislativo in oggetto, vista la posizione del garante e lo sconfinamento di fatto in una materia che non era prevista nella delega al Governo e che potrebbe, di conseguenza, innescare una serie di ricorsi alla Corte costituzionale;

se non ritengano che sarebbe più opportuno attivarsi per accelerare l'approvazione della legge quadro per il settore, che giace in Parlamento, dando così un impianto più organico e meno approssimativo e confuso all'intera materia.

(2-00880)

« Sbarbati, Gasperoni ».